

SICUREZZA E SALUTE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP

PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO "MI PIACE" ALLE NOSTRA PAGINA [professionistisicurezza](https://www.professionistisicurezza.com)

1. ORDINANZA REGIONE TOSCANA CHE VIETA ESPOSIZIONE AL SOLE PER ATTIVITA' LAVORATIVE NEI SETTORI EDILI E DELLE CAVE IN DETERMINATA FASCIA ORARIA

Vi comunichiamo che con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.2 del 18/07/2024 per i motivi di ordine sanitario:

- **è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio** indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, **segnali un livello di rischio "ALTO"**;
- il precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità;
- in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla radiazione solare" di Regione Toscana pubblicate sul sito di Regione Toscana al link <https://www.regione.toscana.it/-/linee-di-indirizzo-per-la-protezione-dei-lavoratori-dagli-effetti-del-calore>
- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).